



# COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

## ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 28/08/2025

**OGGETTO: NON POTABILITÀ DELL'ACQUA RIGUARDANTE L'ABITATO DI SAN PIETRO CAPOLUOGO**

### IL SINDACO

VISTA la nota del 27.08.2025 Prot. n. 0023472, pervenuta al prot. com.le n. 3827 del 28.08.2025 con la quale il SIB SPA ha comunicato, a seguito comunicazione dell'ULSS n. 1 Dolomiti Prot. 55186 del 27.08.2025, la non potabilità dell'acqua nell'abitato di SAN PIETRO CAPOLUOGO;

CONSIDERATO che il SIB SPA ha già adottato le necessarie misure per la pulizia e disinfezione dell'acqua presente nei serbatoi e nella rete idrica;

RITENUTA l'urgente necessità di vietare l'uso alimentare dell'acqua nell'abitato di SAN PIETRO CAPOLUOGO, *se non previa bollitura*;

VISTO l'art. 50 del Dlgs. N. 267 del 18.08.2023 che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitigli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione di provvedimenti d'urgenza;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 2 delle L. n. 833/1978 per i poteri del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e disciplinato dal R.D. n. 1265 del 1934 nel ruolo e funzioni;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/00;

### ORDINA

- 1) **alla popolazione abitante nell'abitato di SA PIETRO CAPOLUOGO di utilizzare l'acqua erogata dall'acquedotto per usi alimentari, esclusivamente previa bollitura per alcuni minuti, sino ad avvenuto ripristino delle necessarie condizioni di potabilità delle acque stesse.**
- 2) L'ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line, sito internet istituzionale [www.sanpietrodicadore.info](http://www.sanpietrodicadore.info), affisso sulle bacheche comunali e con trasmissione al SIB SPA, all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, e all'Ufficio Polizia Locale – sede.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
- 4) Il divieto avrà valenza fino a provvedimento di revoca, ad avvenuta comunicazione da parte del SIB SPA della potabilità dell'acqua.
- 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'albo pretorio on-line del Comune da chiunque vi abbia interesse (per le modalità di presentazione vedere l'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 495/92); oppure può essere proposto ricorso in opposizione entro il termine di 30 (trenta) giorni della data della presente ordinanza alla stessa Autorità che ha emanato l'atto, oppure ricorso al Tribunale Amministrativo del veneto entro 60 (sessanta) giorni, oppure può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

Casanova Consier Manuel

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)